



COMUNE DI CARPEGNA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 3
Del 26/01/2023

OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA SENTIERO CAI NUMERO 102 TRATTO DI COMPETENZA DEL TERRITORIO COMUNALE PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ. -

IL SINDACO

RUGGERI MIRCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARPEGNA

Montefeltro

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Conti, 1
61021 Carpegna

☎ 0722 727065
📠 0722 727007
www.carpegna.it

Ufficio del Sindaco
Tel. 0722727065

sindaco@comune.carpegna.pu.it

comune.carpegna@emarche.it

Oggetto: Ordinanza di chiusura sentiero CAI numero 102 tratto di competenza del territorio comunale per motivi di pubblica incolumità. -

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale di Carpegna è stato oggetto in questi giorni di intense precipitazioni nevose che hanno portato ad un accumulo considerevole di neve sui sentieri e nei promontori;

Valutato che il territorio è ubicato all'interno del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello pertanto riveste un interesse naturalistico ed è di conseguenza oggetto di fruitori che praticano escursioni soprattutto sui sentieri CAI regolarmente segnalati;

Considerato che la grande quantità di manto nevoso, difficilmente asportabile in breve tempo, copre i sentieri e le zone limitrofe e che tale situazione potrebbe per cause imprevedute e imprevedibili produrre frane di vario materiale e/o slavine che ne rendono rischiosa la percorrenza agli escursionisti;

Ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità si rende necessario vietare il passaggio sul predetto sentiero CAI contraddistinto con il seguente numero: 102 nel tratto di competenza territoriale di questo Ente, fino a quando le condizioni meteorologiche non consentiranno la sua percorrenza in sicurezza;

Richiamato la Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

Visto il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza per i motivi indicati in premessa:

ORDINA

Per motivi di pubblica incolumità **il divieto di transito ai pedoni, ai velocipedi e a tutte le categorie di veicoli** lungo il **seguito sentiero CAI identificato con il seguente numero 102 per il tratto di competenza territoriale di questo Ente** dal 26 gennaio 2023 e fino a quando non si avranno ripristinate le minime condizioni di sicurezza per la sua percorribilità, da rendersi noto attraverso opportuna segnaletica stradale;

DISPONE

L'Ufficio Tecnico LLPP del Comune di Carpegna è incaricato della collocazione della relativa segnaletica stradale necessaria. I segnali dovranno essere regolamentati e posizionati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso;

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati, di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Carpegna e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Carpegna lì, 26.01.2023

IL SINDACO
Mirco RUGGERI

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).